

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 77 bis

(Pubblicità degli orari)(1)

- 1.** L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio di somministrazione deve essere pubblicizzato in maniera visibile, anche dall'esterno, presso i locali dell'esercizio, ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.
- 2.** Il Comune può disporre per motivi imperativi le chiusure degli esercizi di cui al comma 1.

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 5/2023